



SENT. 260/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita	LORETO	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 61776 del Registro di Segreteria, promosso da

OMISSIS, nato a Nardò il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Falconieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Nardò (Le), via Pilanuova n. 44

contro

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia

Procura generale della Corte dei conti in Roma

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 158 del 22 luglio 2024.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza, dott. Gianfranco Lepore, la relatrice Cons. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Giuseppe Pecorilla, in delega dell'avv. Salvatore Falconieri, per l'appellante e il V.P.G. Chiara Vetro, in rappresentanza della Procura generale.

Esaminati l'atto di appello, l'atto conclusionale, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 158/2024, depositata il 22.7.2024, come rettificata con ordinanza di correzione di errore materiale n. 57/2024, la Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei conti ha condannato il signor OMISSIS, al momento dei fatti Caporale Maggiore Capo in servizio presso il Comando Militare Esercito Puglia al risarcimento del danno, nell'importo di €. 31.730,70, in favore del Ministero della difesa.

2. La Procura regionale aveva convenuto in giudizio OMISSIS in relazione a condotte già oggetto di processo penale militare, contestando all'odierno appellante i reati di simulazione di infermità continuata aggravata e truffa militare pluriaggravata continuata.

Con nota del 28 maggio 2019, la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli ha comunicato alla Procura regionale per la Puglia, ai sensi dell'art. 129 delle

Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale, di aver esercitato l'azione penale nei confronti del C.le Magg. Capo Sc. E.I, OMISSIS, in servizio presso il Comando Militare Esercito "Puglia", con sede nella Caserma Picca di Bari, per i reati di simulazione di infermità continuata aggravata e di truffa militare pluriaggravata continuata.

Nella prospettazione accusatoria il Comandante di Corpo del Comando Militare Esercito E.I. OMISSIS, dopo essere stato giudicato permanentemente non idoneo al s.m.i. in maniera parziale dalla Commissione Medica durante il servizio, nel settembre e nel dicembre 2005, solo per motivi sanitari connessi alla sua parziale idoneità al s.m.i. aveva totalizzato, dal 2011 al 2016, ben 1.354 giorni di assenza su circa 1825 calendariali disponibili (3 anni e 9 mesi di assenze per malattia su 5 anni disponibili).

Nell'atto introduttivo del giudizio veniva evidenziato che i suddetti giorni di assenza per motivi sanitari erano stati documentati prevalentemente da certificati redatti in stampatello, a mano, con un testo corposo e ripetuto in maniera pressoché uguale in ogni certificato, tutti riportanti il timbro del Dott. OMISSIS, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, della U.S.L. LE.

La vicenda penale ha avuto esito di condanna per i reati di simulazione di infermità continuata aggravata e di truffa militare pluriaggravata continuata in tutti i gradi di giudizio.

Con sentenza n. 34 del 25.5.2023, depositata il 27.6.2023, infatti, la Sez. II del Trib. Mil. di Napoli ha dichiarato “*OMISSIS colpevole dei reati in rubrica ascrittigli, riconosciuto tra gli stessi il vincolo della continuazione*” e lo ha “*condannato alla pena di anni due di reclusione militare, nonché alla pena accessoria della rimozione, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ed alle altre conseguenze di legge*”.

La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello Militare, I Sez., con sentenza n. 18/2024 pronunciata in data 21.2.2024 e dalla Corte di cassazione, I Sez., con sentenza del 19.9.2024, con passaggio in giudicato della condanna.

Nell'atto introduttivo del giudizio si evidenziava, altresì, che da ricerche effettuate su *internet* era risultato che il militare in questione aveva postato sui *social* locandine, diplomi/attestati e commenti, dai quali si evinceva che, nel corso degli anni 2013-2015, nei giorni di assenza per motivi sanitari, egli aveva svolto attività riconducibili al settore ginnico-sportivo, partecipando a eventi/manifestazioni in diverse località.

Il militare sarebbe stato anche inserito tra gli istruttori della palestra Nuova Espressione Sportiva (N.E.S.) di Nardò, esercitando, di fatto, un'attività extraprofessionale mai resa nota al Comando e, pertanto, mai valutata - né tanto meno autorizzata - dall'Amministrazione di appartenenza.

La domanda del Requirente contabile riguardava dunque il danno erariale cagionato dall'indebita percezione degli

emolumenti - e oneri riflessi - da parte del militare nel periodo di assenza dal servizio per millantata malattia; una seconda voce di danno, inoltre, concerneva la violazione dell'art. 53, comma VII, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione a tutti i compensi ricevuti – e non riversati all'Amministrazione di appartenenza – relativi alle attività (mai dichiarate) di *personal trainer*, istruttore, allenatore e rappresentante per la vendita di prodotti fitoterapici svolte nel periodo di malattia.

Il danno complessivo invocato ammontava, dunque, a € 31.730,70 (di cui € 20.436,00 per retribuzioni non dovute + € 7.545,20 per oneri riflessi + € 3.749,50 per compensi percepiti per attività extra non autorizzata), subito dal Ministero della Difesa.

3. Con la gravata sentenza la Sezione territoriale ha, in via preliminare, respinto l'eccezione di prescrizione.

Con riferimento alla prima voce di danno il giudice di prime cure ha ritenuto che il *dies a quo* della prescrizione non possa farsi coincidere con la nota del 12.4.2016 alla Procura militare di Napoli, con cui si segnalavano i possibili abusi del militare che emergevano dai siti sul *web* e da *facebook*, dove apparivano le attività di istruttore ginnico dell'OMISSIS nei periodi oggetto di certificazione medica. Neppure è stato ritenuto identificabile, quale possibile *dies a quo*, la data del 14.11.2017, quando con ulteriore nota del Comando militare venivano inviati alla Procura militare presso il Tribunale militare di Napoli gli statini delle

presenze del militare dal 1.10.2017 al 8.11.2017, precisandosi che lo stesso si trovava in posizione di riposo medico domiciliare fino al 31.12.2017.

Non è stato ritenuto utile il riferimento alla data del 19.2.2018, coincidente con la notifica al legale di OMISSIS dell'ordinanza di applicazione della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ex artt. 272 e ss. c.p.p., nei confronti di OMISSIS, non potendo tale provvedimento ritenersi integrare un atto di costituzione in mora, interruttivo del termine prescrizionale.

Secondo il primo giudice, solo con la nota del 28.05.2019 la Procura penale ha comunicato alla Procura regionale della Corte dei conti l'esercizio dell'azione penale per i reati di simulazione di infermità, indicandosi i certificati medici con prognosi infondate o eccessivamente prolungate e per il reato di truffa militare continuata pluriaggravata.

Per quanto riguarda le attività non autorizzate svolte da OMISSIS (ossia la seconda partita di danno) la Sezione territoriale ha individuato, quale *dies a quo* per il decorso della prescrizione, la nota della GdF di Lecce - Nucleo di Polizia economico-finanziaria del 5.9.2018, con cui viene segnalata l'incompatibilità degli incarichi extra- istituzionali assunti da OMISSIS, a cui reputa doversi aggiungere *“anche il periodo di sospensione della prescrizione disposto dai decreti legge emanati nel periodo dell'epidemia Covid, alla luce dell'art. 85, c. 2,*

secondo periodo d.l. n. 18/2020”.

Quanto al merito, il primo giudice ha evidenziato che “OMISSIS risulta assente dal servizio per complessivi 260 giorni nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 ed il 9 novembre 2017 con periodi intermedi di interruzione della malattia e svolgimento di regolari prestazioni lavorative per periodi di 21, 17, 8, 9, 10 e 13 giorni che complessivamente ammontano a 78 di regolare servizio. Durante i periodi di malattia che gli sono stati riconosciuti, OMISSIS risulta avere svolto attività di allenatore e preparatore atletico in vari centri sportivi, tra i quali si citano la palestra "Nuova espressione sportiva" di Nardò; il Centro Sportivo "europa Sport" di Nardò (in qualità di preparatore atletico della 37 scuola calcio Lecce Soccer Accademy); il Centro Studi e Formazione a.s.d. di Baronissi in provincia di Salerno. Durante i periodi di congedo OMISSIS risulta aver svolto anche l'attività di incaricato alla vendita di prodotti per conto di una ditta denominata "Health & Beauty System s.r.l.", partecipando a varie manifestazioni di presentazione degli stessi, tra le quali si citano quelle tenutesi presso il centro "Diver's Drive Fitness club" di Pagani nel periodo 20-21 maggio 2017 e 30 settembre 2017 (entrambe quindi ricadenti durante periodi di congedo per malattia).”

La Sezione ha evidenziato come emerga dagli atti di causa, anche provenienti dal giudizio penale, che la condotta dell'OMISSIS nasconde una evidente contraddizione: il militare dichiarava attraverso i certificati prodotti di essere impossibilitato a

svolgere attività lavorative richiedenti un moderato impegno fisico, ma invece svolgeva attività fisica ancor più impegnativa di quella lavorativa, che richiedeva un impegno molto ridotto a causa della parziale idoneità riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie dell'amministrazione.

Dopo aver ripercorso, nel dettaglio, il quadro delle prove a carico del convenuto, la Sezione ha dato rilievo altresì alle conclusioni del CTU nel giudizio penale, dott. Giordano. Ha quindi ritenuto sussistenti gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa con riguardo alla prima voce di danno.

Rispetto alla seconda partita di danno, ossia quella riguardante le attività esterne non autorizzate, il giudice di prime cure ha evidenziato come la difesa non tenti di dare alcuna giustificazione, a eccezione del caso della *Health & Beauty Systems*. La difesa non avrebbe argomentato sui motivi della mancata autorizzazione degli incarichi e comunicazione dei compensi cui era tenuto OMISSIS, in quanto dipendente di una pubblica amministrazione, per intraprendere correttamente un'attività esterna remunerata che, nella specie, si svolgeva in periodi di malattia prescritti da certificato medico.

In relazione agli incarichi svolti in assenza di autorizzazione e indicati precisamente in sentenza, la Sezione ha dichiarato la responsabilità del C.le Magg. Ca. Sc. OMISSIS, ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, per aver percepito un compenso complessivo pari a €. 3.749,50 lordi, mai comunicati

all'Amministrazione di appartenenza.

In accoglimento della domanda attorea ha condannato l'OMISSIS al risarcimento del danno, nell'importo di €. 31.730,70 (che ricomprende €. 20.436,00 per retribuzioni non dovute, €. 7.545,20 per oneri ed €. 3.749,50 per attività extra non autorizzate).

4. Avverso la sentenza della Sezione territoriale di questa Corte, OMISSIS ha presentato appello in data 13 settembre 2024, deducendo i seguenti motivi di gravame:

4.1 “*Erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria*”.

L'appellante invoca la dichiarazione di prescrizione del credito erariale.

Non potrebbe ritenersi condivisibile il ragionamento del primo giudice che avrebbe introdotto un distinguo in relazione a due diverse poste di danno: una riferibile alle assenze del militare per effetto dell'invio della certificazione medica al proprio Comando di appartenenza e una seconda posta riconducibile allo svolgimento di incarichi non autorizzati da parte dell'odierno appellante.

Ad avviso di controparte il giudice di prime cure avrebbe errato nell'ancorare il *dies a quo* della prescrizione al momento della comunicazione al PM contabile dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del PM militare; secondo la difesa,

infatti, già nel 2016 o 2017, anni in cui l'Amministrazione aveva chiesto di svolgere indagini sulla vicenda ed era stata inviata la documentazione medica relativa o, al più tardi, il 19.2.2018, data in cui era stata notificata all'OMISSIS l'ordinanza di sospensione dall'esercizio pubblico delle funzioni, l'Amministrazione era stata posta a conoscenza delle illiceità, e dunque la prescrizione sarebbe decorsa, risalendo la notifica dell'invito a dedurre (unico atto interruttivo da parte della Procura erariale) alla data del 30.10.2023.

Analogo ragionamento, avuto riguardo alla prescrizione, viene svolto dall'appellante con riferimento alla seconda posta di danno, riconducibile allo svolgimento di incarichi non autorizzati da parte dell'odierno appellante.

Il termine di prescrizione non potrebbe farsi decorrere dalla nota della Guardia di Finanza del 5.9.2018, con la quale viene segnalata l'incompatibilità degli incarichi extraistituzionali assunti dall'OMISSIS, né potrebbe valere il periodo di sospensione COVID a far considerare tempestiva la notifica dell'invito a dedurre, intervenuta il 30.10.2023, oltre il termine quinquennale prescrizionale.

La sospensione covid non potrebbe essere applicata ai termini di natura sostanziale, quale quello in esame.

Con specifico riferimento al decorso della prescrizione in relazione alla seconda posta di danno - relativa all'attività extra istituzionale incompatibile e mai comunicata

all'Amministrazione di appartenenza - la difesa ha chiesto l'ammissibilità nel presente giudizio di un documento datato 26.2.2018: si tratta della Nota del Comando Militare Esercito Puglia riportata a pag. 9 e ss. dell'atto di appello, asseritamente *“rinvenuta dalla difesa solo dopo la conclusione del procedimento di primo grado” per suffragare la propria tesi, riferendosi a non meglio precisati “criteri di giustizia sostanziale”*.

Con la nota, a firma del Comandante OMISSIS, sarebbe stato informato il Comando dello svolgimento, da parte dell'OMISSIS, di attività private incompatibili o non autorizzate da parte del Caporale Maggiore Capo scelto OMISSIS. Il *dies a quo* dovrebbe essere individuato nella predetta data; per l'effetto, anche per la seconda voce di danno, dovrebbe essere dichiarata la prescrizione.

4.2 “Erronea e omessa valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta in atti – Vizio di motivazione”.

Secondo la prospettazione dell'appellante non sarebbero state colte le evidenti contraddizioni nell'impianto accusatorio sostenuto dal PM e, per altro verso, la carenza di prova, nei termini processualmente ammessi.

Sarebbe emerso il dato incontrovertibile per cui le patologie da cui è affetto l'OMISSIS sarebbero vere; dal che dovrebbe addivenirsi al proscioglimento dell'OMISSIS, anche con formula dubitativa.

Le patologie lamentate dall'OMISSIS e certificate anche dal dott. OMISSIS, lungi dall'essere simulate, o addirittura essere frutto di artificio e raggiro, sarebbero state compiutamente accertate dapprima dalla stessa CMO di Catanzaro, Messina, Taranto e Bari e, in seguito, confermate anche dal medico del servizio sanitario che rilasciava la certificazione all'OMISSIS e dagli esami strumentali effettuati dai vari Ospedali Militari prodotti in atti.

Risulterebbe dalle testimonianze rese che il Giudice di primo grado ha del tutto omesso di valutare che l'OMISSIS avrebbe avuto necessità di un'assidua ginnastica posturale.

Dopo ogni episodio di riacutizzazione dello stato morboso l'OMISSIS sarebbe stato impegnato a seguire un piano di recupero funzionale utile e necessario per tornare in forma.

Il giudice di primo grado avrebbe omesso di evidenziare che il percorso di ben 400 km al giorno per recarsi in ufficio provocava non solo sollecitazioni meccaniche ai danni del blocco dell'apparato locomotore con il riacutizzarsi continuo delle algie ma provocava un notevole stress tale da avere gravosi effetti psicofisici. L'attività di ginnastica posturale sarebbe stata d'ausilio per lenire i sintomi della patologia accertata.

Sulla scorta di tali risultanze il Tribunale di prime cure sarebbe stato condizionato dalle teorie del P.M. e avrebbe omesso di correttamente valutare la documentazione in atti, in rapporto a quanto emerso nel corso della svolta istruttoria dibattimentale.

Sussisterebbe, quindi, un difetto di motivazione in quanto il giudicante avrebbe dovuto effettuare una valutazione delle diverse alternative proposte dalla difesa. Le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado a sostegno della pronuncia di responsabilità poggerebbero, infatti, non su fatti concreti ma sulle valutazioni espresse dai testimoni escussi nel procedimento penale.

Non sarebbero state oggetto di valutazione le contestazioni mosse in ordine alla produzione di quattro ricevute di pagamento che attesterebbero il rapporto contrattuale tra l'OMISSIS e la Soccer Accademy.

4.3 “Error in iudicando e procedendo. Sull’assenza dell’elemento soggettivo e in via subordinata, sul mancato esercizio del potere riduttivo: difetto ed errore della motivazione. Difetto di istruttoria”.

Non sarebbe congruo far corrispondere il danno con l'ammontare delle retribuzioni percepite per tutto il periodo di assenza per malattia. Le uniche assenze presuntivamente documentate nel procedimento penale si ridurrebbero a una manciata di giornate. Le attività di OCP avrebbero riguardato solo otto giorni sui tre mesi di attività investigativa; incrociando i dati delle tabelle e dei dati GPS sarebbe stata segnalata la presenza dell'OMISSIS presso i campetti dell'Europa Sport e sarebbe emersa un'incongruenza in relazione a ulteriori due giorni, con la conseguenza che i giorni di malattia in cui

l'OMISSIS avrebbe svolto ginnastica si ridurrebbero a sei. Per l'ulteriore periodo in oggetto di contestazione non vi sarebbero prove ma delle mere presunzioni.

Per le dedotte ragioni l'appellante insiste nella richiesta di riduzione della pretesa del danno patrimoniale diretto. In ogni caso viene contestata l'impugnata sentenza per il mancato esercizio del potere riduttivo della pretesa risarcitoria

5. La Procura generale ha depositato le conclusioni nel giudizio replicando diffusamente ai singoli motivi di gravame e chiedendone il rigetto.

Quanto alla riproposizione dell'eccezione di prescrizione relativamente alla prima voce di danno, la Procura generale ha rilevato che, contrariamente a quanto *ex adverso* ritenuto, il ragionamento svolto dal giudice di prime cure dovrebbe ritenersi inattaccabile.

Irrilevante, ai fini che qui interessano, dovrebbe ritenersi la data del 12.4.2016, in cui, unicamente, venivano delineate astratte ipotesi di possibili attività fraudolente, nient'affatto integranti quella situazione di compiuta consapevolezza dell'illecito e del correlato danno, indispensabile ai fini prescrizionali; né ulteriormente significativa potrebbe essere considerata la data del 14.11.2017, in cui venivano inviati gli statini di presenza del militare; non potrebbe, infatti, ritenersi che a tale data si fosse concretizzata la conoscibilità dell'illecito in tutti i suoi elementi essenziali, necessaria, per giurisprudenza consolidata, ai fini del

decorso della prescrizione. Allo stesso modo, infine, non potrebbe essere considerata rilevante la notifica al militare (19.2.2018) del provvedimento di sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o esercizio, reso in via cautelare: com'è noto, infatti, i procedimenti cautelari si contraddistinguono, in omaggio alle esigenze di urgenza, per una delibazione sommaria, che involge cioè valutazioni che, per la stessa natura del procedimento medesimo, si caratterizzano per riguardare la sussistenza dei presupposti di *fumus boni iuris*, plausibile, cioè, sussistenza del diritto, e *periculum in mora*. Nessuna approfondita valutazione sarebbe possibile, dunque, in tale fase, ma solo un'ipotesi di reato che giustifica, all'esito di una analisi sommaria, l'applicazione della misura cautelare.

Correttamente, dunque, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto impossibile identificare in tale provvedimento una formale messa in mora, utile ai fini del decorso del termine prescrizionale; come infatti è noto, non qualunque comunicazione potrebbe avere valore legale utile al corretto decorso del termine prescrizionale, ma solo quella contenente una formale configurazione dell'ipotesi di illecito perpetrato e del correlato danno subito.

Con riguardo alla seconda voce di danno, la Procura generale ha osservato che il rispetto della giustizia sostanziale risiede nell'osservanza dei principi stringenti e puntuali (a garanzia di entrambe le parti processuali) dettati dal codice; in particolare,

dall'art. 194 c.g.c., rubricato “nuovi documenti e nuove prove”, che prevede espressamente l'inaammissibilità nel giudizio di appello di nuovi mezzi di prova e documenti mai presentati prima.

Correttamente, dunque, il giudice ha individuato quale *dies a quo* per tale seconda voce di danno la nota della Guardia di Finanza del 5.9.2018, computando, nel decorso del termine, il periodo di sospensione dei termini disposta, per legge, ai tempi del *Covid*.

In merito alla questione relativa all'applicabilità della normativa di cui al D.L. n.18/2020, relativo, appunto, alla sospensione dei termini per la pandemia, la giurisprudenza sarebbe univoca (*ex pluribus* cfr. la Sez. II App. con sentenza n. 62/2024).

Quanto al merito, il giudice di prime cure avrebbe dimostrato di aver efficacemente “sventato” il tentativo - reiterato nella presente sede di appello da controparte - di “sviare” il fuoco dell'attenzione dall'oggetto della richiesta risarcitoria operata dal Requirente di primo grado, concernente la retribuzione ricevuta (e i compensi extra percepiti) illecitamente, in una situazione di palese incompatibilità tra la licenza per malattia concessa con certificazione medica e l'attività effettivamente svolta nello stesso periodo, ben più impegnativa dal punto di vista fisico (ed, evidentemente, anche ben più remunerativa) di quella “d'ufficio”, che ben avrebbe potuto essere svolta, in particolare essendo stato l'odierno appellante dichiarato “*non idoneo*”

permanentemente al servizio E.I in maniera parziale, controindicate le attività addestrative ed operative ad elevato impegno psico fisico”.

La Procura generale ha richiamato, nelle proprie conclusioni, i passaggi più significativi dell'escussione testimoniale, documentalmente riportata nella sentenza del Tribunale militare n. 34/2023, dai quali emergerebbe, in tutta la sua portata, il livello di noncuranza, disprezzo delle regole, senso di impunità con il quale il militare operò nella vicenda sottoposta all'odierno esame.

Gli elementi indiziari, numerosi, gravi, precisi e concordanti, e quelli di prova, avrebbero convinto il Tribunale militare, come anche la Corte d'appello e la Sezione territoriale di questo giudice erariale, della colpevolezza dell'imputato.

La Procura generale ha insistito, dunque, per l'integrale rigetto del gravame.

6. All'udienza pubblica l'avv. Pecorilla si è riportato alle argomentazioni svolte negli scritti difensivi.

Il P.M., con riguardo alla prescrizione, ha richiamato un arresto giurisprudenziale (sentenza n. 150 del 12 giugno 2024 della Seconda sezione d'appello) sostanzialmente analogo al caso di specie, dal momento che anche in quel caso, come nel presente giudizio, l'appellante confonde e assimila, del tutto impropriamente, concetti giuridici di *notitia damni*, da una parte e *dies a quo* da prescrizione, dall'altra. Ha evidenziato, al

riguardo, come la giurisprudenza ormai consolidata della sezione seconda d'appello individui il *dies a quo* della prescrizione nella “*conoscibilità obiettiva*” del danno da parte del danneggiato, secondo l'ordinaria diligenza e a fronte di specifiche attività investigative, che nella specie coincide con il rinvio a giudizio penale. Ha sottolineato come il *dies a quo* non possa che individuarsi nel momento in cui l'attività dolosa e, soprattutto, il danno emergono nella loro oggettività a seguito di specifiche attività investigative che, nel caso di specie, si sono estrinsecate in perquisizioni, pedinamenti, intercettazioni ambientali e telefoniche, controlli incrociati di documentazione, interrogatori di persone informate sui fatti. Si sarebbe trattato di un'indagine particolarmente complessa che alla data di emissione dell'ordinanza di archiviazione della misura cautelare non era ancora conclusa; prima del termine di questa complessa attività investigativa, ha sottolineato, non sarebbe stato possibile l'esercizio del diritto e analogamente, anche con riferimento al decreto di sequestro, la natura stessa di sommaria delibazione dei fatti non lo renderebbe idoneo ad assicurare quel livello di effettiva e concreta conoscenza del danno che rende possibile l'esercizio del diritto e quindi il decorso della prescrizione. Ha richiamato l'atto scritto sia per quanto riguarda l'assoluta inammissibilità di documenti che si pretende di far entrare in giudizio fuori termine senza ragioni utili a dimostrare la non imputabilità del danno incolpevole, sia per la sospensione

dei termini covid di natura emergenziale. Ha evidenziato come, nell'atto conclusionale, siano stati riportati gli stralci delle numerosissime testimonianze raccolte nel corso del procedimento penale militare poste a disposizione di questo giudice perché considerate particolarmente utili ai fini della formazione del suo libero convincimento, atteso il regime di libera circolazione delle prove. Peraltro, ha aggiunto che le condotte analizzate in questa sede sono esattamente identiche a quelle esaminate nel processo penale militare e quindi la correlata utilizzabilità e utilità è totale.

Il punto non sarebbe la conformità o meno della situazione di salute dell'appellante a quanto riconosciuto dalla commissione medica, quanto la compatibilità o meno, stante siffatta situazione di salute, con lo svolgimento dell'attività di servizio, da una parte, con tutte le altre attività lautamente retribuite *extra ordinem* effettuate senza alcuna autorizzazione o tanto meno comunicazione all'amministrazione di appartenenza, dall'altra. Quindi, delle due l'una: o la situazione di salute aveva compromesso lo svolgimento dell'attività di servizio - e allora non si vede come l'odierno appellante avrebbe potuto svolgere le altre attività più gravose - oppure questa situazione di salute non comprometteva nulla e, allora, sono fonte di danno erariale, in quanto illegittimamente percepite, sia le remunerazioni conseguite a seguito di servizio non svolto e sia anche tutti gli altri compensi legati all'attività *extra ordinem*. Infine,

sull'elemento soggettivo si riporta alle conclusioni.

All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I.1 Con il primo motivo di gravame l'appellante OMISSIS censura la sentenza di prime cure avuto riguardo alla statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, sollevata dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta.

Ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nell'ancorare il *dies a quo* della prescrizione al momento della comunicazione al PM contabile dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del PM militare; secondo la difesa, infatti, già nel 2016 o 2017, anni in cui l'Amministrazione aveva chiesto di svolgere indagini sulla vicenda ed era stata inviata la documentazione medica relativa, o, al più tardi, il 19.2.2018, data in cui era stata notificata all'OMISSIS l'ordinanza di sospensione dall'esercizio pubblico delle funzioni, l'Amministrazione era stata posta a conoscenza delle illiceità, e dunque la prescrizione sarebbe decorsa, risalendo la notifica dell'invito a dedurre (unico atto interruttivo da parte della Procura erariale) alla data del 30.10.2023.

Analogo ragionamento, avuto riguardo alla prescrizione, viene svolto dall'appellante con riferimento alla seconda posta di

danno, riconducibile allo svolgimento di incarichi non autorizzati da parte dell'odierno appellante, in relazione alla quale la difesa chiede l'ammissibilità nel presente giudizio di un documento datato 26.2.2018: si tratta della Nota del Comando Militare Esercito Puglia riportato a pag. 9 e ss. dell'atto di appello, asseritamente *“rinvenuta dalla difesa solo dopo la conclusione del procedimento di primo grado” per suffragare la propria tesi, riferendosi a non meglio precisati “criteri di giustizia sostanziale”*.

Dalla già menzionata nota sarebbe desumibile la conoscenza obiettiva, da parte dell'amministrazione, delle attività extraistituzionali svolte, a partire dal 26.2.2018. Se ne dovrebbe desumere l'intervenuto infruttuoso decorso della prescrizione quinquennale, anche avuto riguardo alla seconda voce di danno. Il motivo è meritevole di parziale accoglimento, limitatamente alla prima voce di danno.

I.2 Ai sensi dell'art. 2935 c.c. *“La prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”*.

Tale regola civilistica è declinata, nel processo amministrativo contabile, nella norma espressa dall'art. 1, co. 2, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3, d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, conv. in l. 20 dicembre 1996, n. 63, secondo cui il termine di prescrizione quinquennale deve essere computato *“dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso”* mentre rileva la *“data della sua scoperta”* in caso di *“occultamento doloso del*

danno”.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel silenzio dei lavori preparatori, ha chiarito che il legislatore, con la suindicata disciplina, ha voluto ribadire il principio della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscibilità obiettiva del danno, restando salvo il principio della conoscenza effettiva “solo” in caso di occultamento doloso del danno.

La giurisprudenza contabile ha, altresì, chiarito che il doloso occultamento nella responsabilità amministrativa va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione a una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente, in relazione all’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (così Corte conti, Sez. II app. n. 592/2014, n. 1094/2015).

Nell’ermeneusi del richiamato art.1, comma 2, in correlazione alla regola generale posta dall’art. 2935 c.c., è stato affermato che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre anche un evento dannoso avente i caratteri della concretezza, dell’attualità e della conoscibilità obiettiva da parte della amministrazione danneggiata (così, tra le altre, Sez. II, n. Sez. II d’Appello, 3 luglio 2019, n. 240; Sez. III d’Appello, 28 ottobre 2019, n.203; id., Sez. II d’Appello, 3 giugno 2020, n. 143).

In altri termini, il momento della esteriorizzazione obiettiva del

danno ingiusto costituisce il *dies a quo* della prescrizione, perché solo nel momento in cui lo stesso si manifesta all'esterno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile, con la conseguenza che, prima di questo momento, non è configurabile un'inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel far valere il diritto stesso (in termini, Sez. II d'Appello, 3 maggio 2019, n. 132; Sez. III d'Appello, 30 gennaio 2020, n. 20).

Nondimeno, la regola della "*conoscibilità obiettiva*" è derogata in favore di quella della "*scoperta*" e, dunque, della conoscenza effettiva, nelle sole ipotesi di occultamento doloso del danno.

In merito alla problematica dell'individuazione del *dies a quo* del termine prescrizione è stato osservato, dalla giurisprudenza di legittimità, come "*a partire dagli anni '70 la dottrina e la giurisprudenza anche di legittimità hanno cominciato a spostare il dies a quo dal verificarsi del fatto all'esteriorizzazione del danno, specificando che il danno si manifesta all'esterno quando diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile anche in relazione alla sua rilevanza giuridica*" (Cassazione civile sez. I, 16/05/2025, n.13092).

Le Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., Sez.U, sentenza n. 576 dell'11/01/2008), si sono espresse in tal senso anche per il danno da inadempimento e la giurisprudenza successiva ha ulteriormente precisato come "... *l'approccio all'individuazione del dies a quo venga a spostarsi da una mera disamina dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive*

del fatto illecito o dell'inadempimento - e cioè delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio del danno "occulto" a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili - ad una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti) e della loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest'ultimo..." (Cassazione civile sez. I, 16/05/2025, n.13092).

Secondo tale impostazione la natura dell'illecito quale fonte di danno incide sul *dies a quo* prescrizione attraverso le caratteristiche, in essa insite, della sua conoscibilità/percepibilità da parte del danneggiato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24270 del 03/11/2020).

Il parametro della "ordinaria diligenza", invero, "si concretizza nella capacità di percepire (in senso pieno, includente la effettiva possibilità di esercitare il correlato diritto) la conseguenza dannosa da parte di un soggetto "ordinario", cioè di un soggetto che tiene una condotta non anomala nell'ambito della vicenda che gli è giuridicamente pregiudizievole" (Cassazione civile sez. I, 16/05/2025, n.13092).

Il Collegio reputa che la Sezione territoriale non abbia garantito

il buon governo dei principi sopra richiamati, laddove ha escluso la conoscibilità obiettiva, con l'uso dell'ordinaria diligenza, da parte dell'Amministrazione, del danno subito in conseguenza delle condotte poste in essere dall'OMISSIS, pur a fronte dell'acquisizione di una serie di elementi, via via maggiormente circostanziati, dalla stessa acquisiti, che consentivano certamente di individuare con ragionevole determinatezza i contorni dell'illecito compiuto dall'OMISSIS e che avrebbero imposto, anche in considerazione della eclatante gravità delle condotte emerse, un'immediata attivazione da parte dell'Amministrazione stessa, rimasta, invece, colpevolmente inerte.

Già con nota in data 12.4.2016, inviata dal Comando alla Procura Militare di Napoli, venivano evidenziati i presunti abusi del militare, che emergevano dai siti *web* e *facebook*, dove erano rilevabili le attività di istruttore ginnico dell'OMISSIS nei periodi oggetto di certificazione medica.

Va peraltro rilevato che l'Amministrazione chiedeva alla Procura di svolgere indagini specifiche, per cui può ritenersi che non vi fosse piena evidenza degli esatti contorni dei comportamenti dell'OMISSIS.

A distanza di oltre un anno e mezzo il Comando, con nota del 14.11.2017, inviava alla Procura militare presso il Tribunale di Napoli gli statini delle presenze del militare dal 1.10.2017 al 8.11.2017, precisando che lo stesso si trovava in posizione di

riposo medico domiciliare fino al 13.12.2017.

Emergeva, dunque, con maggior evidenza seppur non completamente, alla luce degli elementi documentali inviati dalla stessa Amministrazione alla Procura penale, la portata delle condotte illecite dell'OMISSIS.

Non può, peraltro, non rilevarsi come con l'ordinanza di applicazione della misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio dell'OMISSIS l'Amministrazione sia venuta a conoscenza, con elevato grado di precisione, delle condotte illecite addebitate allo stesso, dalle quali era certamente possibile, con l'ordinaria diligenza, individuare il danno erariale conseguente agli emolumenti percepiti senza titolo, per le giornate lavorative non effettuate.

Il giudice di prime cure ha escluso la rilevanza dell'ordinanza, ai fini interruttivi della prescrizione, appuntandosi sul fatto che il provvedimento non possa essere qualificato come *“una messa in mora”* non essendoci *“una vera intimazione di pagamento al debitore erariale, né il richiamo agli artt. 1219 e 2943 del codice civile”*.

Il Collegio reputa non corretta tale impostazione, venendo in rilievo l'ordinanza di cui trattasi non quale atto interruttivo della prescrizione bensì quale momento di disvelamento e di obiettiva conoscibilità dell'evento dannoso anche in termini di qualificazione dell'illecito e, quindi, quale *dies a quo* della prescrizione, dal quale l'esercizio del diritto, con l'impiego della

dovuta diligenza, poteva essere fatto valere. Del tutto irrilevante si appalesa, dunque, la circostanza che l'ordinanza non possa ritenersi qualificabile alla stregua di un atto di messa in mora, non essendo il provvedimento identificabile quale atto interruttivo della prescrizione.

In tal senso, le Sezioni di appello di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che *“ai fini dell'accertamento dell'exordium praescriptionis assume rilevanza la verifica dell'assolvimento dell'onere di diligenza in ordine all'ordinaria situazione di integrità del proprio patrimonio da parte del danneggiato che va, quindi, operata in ragione di una attenta valutazione delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la fattispecie di danno erariale; soltanto una condizione di ignoranza incolpevole (con esclusione di inerzia, incuria, disattenzioni o negligenze) in capo al danneggiato, infatti, sarebbe idonea a impedirgli di far valere il proprio diritto al risarcimento (art. 2935, c.c.) (Corte dei conti, Sez. III, n. 353/2022).*

Non può non farsi discendere dall'ordinanza cautelare di sospensione dal servizio dell'OMISSIS la percepibilità e *“conoscibilità obiettiva del danno”* alla stregua di parametri oggettivi che impongono l'accertamento dell'osservanza di canoni di ordinaria diligenza da parte del danneggiato; *“ciò al fine di escludere il rilievo di incuria, disattenzioni o negligenze dello stesso e, più in generale, il rilievo di atteggiamenti soggettivi del danneggiato incidenti sulla conoscibilità oggettiva del danno”*

(Corte dei conti, Sez. III, n. 353/2022).

Reputa il Collegio che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, l'*exordium praescriptionis*, nella fattispecie in esame, è individuabile nel momento in cui ha avuto attuazione l'ordinanza cautelare nei confronti dell'OMISSIS, non potendo non rilevarsi come, da tale momento, il danno si sia esteriorizzato, divenendo percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto, completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l'Erario (in tal senso, *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. III, n. 353/2022; Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019; Sez. II n. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019; Sez. III n. 303 del 2017 e 170 del 2019).

Basti osservare che alla data del 19.2.2018 le attività di indagine, perquisizioni, pedinamenti, intercettazioni e controlli incrociati erano già state interamente realizzate e le giornate di assenza ingiustificata individuate; inoltre, a conclusione delle indagini, l'impianto dei fatti contestati è risultato pressoché sovrapponibile.

La Procura generale, a margine delle ampie e pregevoli argomentazioni sviluppate nell'atto conclusionale, nel corso dell'udienza ha richiamato un precedente di questa Sezione, n. 150/2024, che non pare, peraltro, al Collegio, pienamente sovrapponibile alla fattispecie in esame, trattandosi di condotte illecite integranti delitti diversi (corruzione per atti contrari al

proprio ufficio in relazione a una verifica fiscale e induzione indebita a dare o promettere utilità), rispetto ai quali le indagini e gli accertamenti non risultano confrontabili con quelli per cui è causa; nel caso esaminato nella richiamata pronuncia, inoltre, la Sezione ha dato, comunque, seppur in via graduata, rilievo all'ordinanza cautelare, rilevando che *“anche a voler far decorrere il dies a quo dall'ordinanza con la quale fu applicata la misura degli arresti domiciliari...il termine prescrizionale risulta interrotto...”*.

Alla luce di tali considerazioni deve concludersi per la riforma della sentenza di prime cure, per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, relativamente alla prima voce di danno, posto che l'invito a dedurre risulta notificato il 31.10.2023, oltre il quinquennio dalla richiamata ordinanza di applicazione della misura cautelare, in data 19.2.2018, anche applicando i termini di sospensione della prescrizione di cui all'art. 85 d.l. n.18/2020 e s.m.i.

I.3 Quanto alla seconda voce di danno, riguardante le attività non autorizzate svolte da OMISSIS, il giudice di prime cure ha individuato il *dies a quo* per il decorso della prescrizione nella nota della Guardia di Finanza, del 5 settembre 2018, con la quale viene segnalata l'incompatibilità degli incarichi extra istituzionali assunti.

Con l'atto di gravame l'OMISSIS deposita per la prima volta in appello e richiede che venga ammesso da questa Corte un

documento, che reputa rilevante, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* del termine di prescrizione della seconda voce di danno.

Si tratta della nota in data 26.2.2018 del Comando Militare Esercito Puglia, - Ufficio Personale, Logistico, Alloggi e Servizi Militari, indirizzata al Comando Forze Operative Sud, alla Direzione Generale per il personale militare Roma, al Comando Forze Operative Sud Vice Comandante per il territorio.

La difesa dell'OMISSIS invoca, con riferimento a detto documento, *“che l'Ecc.ma Corte adita Voglia dichiararne l'ammissibilità in quanto detta nota è stata rinvenuta dalla difesa dopo la conclusione del procedimento di primo grado ed in ogni caso la valutazione della stessa ai fini del giudizio risponderebbe ai criteri di giustizia sostanziale”*.

L'istanza di ammissione del documento non può trovare accoglimento.

La descritta produzione documentale, allegata solo con l'atto di appello, va dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 194 c.g.c., trattandosi di documento nuovo, non prodotto nel precedente grado di giudizio, in assenza della prova di non aver potuto produrlo nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte interessata.

La disciplina in ordine alla proponibilità e produzione di nuovi documenti e nuove prove nel giudizio di appello è contenuta nell'art. 194 c.g.c. secondo cui *“Nel giudizio d'appello non sono*

ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.

Il divieto in questione si collega a quello dei *nova* sancito dal precedente art.193 c.g.c. che trova la sua *ratio* nel fatto che il giudizio di impugnazione non è un *novum iudicium*, ma una *revisio prioris instantiae* affidata al giudice di secondo grado (Cass. Sez.un. n. 27199/2017; Corte dei conti, II Sez. App., nn. 69/2021; 42/2020; 391/2019; 259/2019; 151/2023, 146/2024).

Da ciò consegue, per un verso, che la cognizione della controversia a lui devoluta deve rimanere nei limiti delineati dai motivi di gravame e, per altro verso, che è logicamente preclusa la valutazione di questioni non prospettate nel primo grado di giudizio, giacché, diversamente opinando, ove cioè si ritenesse possibile veicolare domande non precedentemente formulate e introdurre questioni nuove con la produzione di nuovi mezzi di prova e documenti non prodotti nei precedenti gradi, il giudizio di appello non avrebbe a oggetto la revisione del primo *decisum*, ma finirebbe per ridefinire, inammissibilmente, il *thema decidendum*, per la prima volta.

In relazione all’ambito di applicazione della detta disposizione la giurisprudenza contabile ha statuito che “*allorquando la parte appellante non ha indicato alcun elemento che abbia impedito alla*

stessa di produrre in primo grado i documenti, l'eccezione del requirente va accolta e la produzione di nuovi documenti in fase di appello non è ammessa in giudizio” (Corte dei conti, Sez. II, n. 305/2022; Sez. I, n. 210/2021; Sez. III, n. 10/2022; Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 55/2024).

Ciò stante, rileva il Collegio che l'appellante non ha fornito spiegazioni in ordine alle ragioni che gli avrebbero impedito di produrre tale documentazione in primo grado e neppure ha fornito prova di aver autonomamente agito per conseguire il rilascio della predetta nota, a seguito di richiesta di accesso ai documenti.

Non risulta, conseguentemente, fornita dimostrazione alcuna circa l'impossibilità di proporre o produrre la documentazione nel primo grado del giudizio; presupposto in assenza del quale alla parte è precluso il deposito documentale in grado di appello.

La produzione documentale va, per l'effetto, dichiarata inammissibile.

Resta dunque fermo, in punto prescrizione, quanto affermato dal giudice di prime cure per cui *“Per quanto riguarda le attività non autorizzate svolte da OMISSIS (ossia la seconda partita di danno) la Procura individua, quale dies a quo per il decorso della prescrizione, la nota della GdF di Lecce - Nucleo di Polizia economico finanziaria del 5.9.2018, con cui viene segnalata l'incompatibilità degli incarichi extra-istituzionali assunti da OMISSIS”.*

Al termine quinquennale il primo giudice ha ritenuto applicabile la sospensione del termine disposta dall'art. 85, c. 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020.

L'appellante ha impugnato la pronuncia, sul punto, reputando che *“la sospensione di cui all'art. 85 del D.L. 18/20 si applica solo ai termini processuali e procedurali ma non a quelli di natura sostanziale...”*. Neppure potrebbero trovare applicazione le già menzionate disposizioni in quanto la prescrizione non sarebbe venuta a scadenza nel periodo 8 marzo-31 agosto 2000.

La tesi sostenuta dall'appellante non può essere condivisa: oltre che basata su un presupposto sistemico inesatto, si pone in insanabile contrasto con l'interpretazione letterale della norma di settore, come interpretata dalla giurisprudenza contabile di appello (tra le tante, più di recente, cfr. App. Sez. I 470/2023; App. Sez. II sent. 302/2024, 19/2024, 275/2023; App. Sez. III 484/2023).

L'art. 85, comma 4, del d.l. 18/2020 dispone che *«In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso (...)»*.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione (da ultimo

Corte dei conti, Sez. II. n. 57/2025) *“l’articolazione di un regime emergenziale specifico e assorbente per il plesso giudiziario Corte dei conti preclude l’utilizzabilità di regimi previsti per i diversi plessi (giustizia civile, penale, tributaria e militare).*

In secondo luogo, inequivoci elementi testuali presenti nella norma (in particolare, la formula «A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche») inducono a ravvisare una stretta omogeneità tra l’effetto sospensivo riconducibile al primo periodo della disposizione (8/3–31/8 del 2020) e quello di cui al secondo periodo della medesima disposizione.

La mancata riproposizione, nel secondo periodo, del termine finale della sospensione, in assenza di qualsiasi elemento testuale o logico in grado di orientare verso una differenziazione di regimi, è, perciò, non conducente: nell’ambito dello stesso plesso giudiziario, a fronte di medesime esigenze sostanziali e processuali, in assenza di elementi per opinare diversamente e, anzi, in presenza di elementi che propendono verso l’uniformità, l’omogeneità di regime è una scontata conseguenza.

Va, dunque, confermato l’orientamento giurisprudenziale che individua il periodo di sospensione della prescrizione nel segmento temporale compreso tra il giorno 8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni” (Corte dei conti, Sez. II. n. 57/2025).

Il termine quinquennale cadente il 5.9.2023, incrementato dei 176 giorni riconducibili alla sospensione *ope legis*, conduce a

ritenere che la prescrizione sarebbe maturata il 28.2.2024.

Tuttavia, a quella data, l'invito a dedurre risulta ritualmente notificato, in data 31.10.2023, con l'effetto interruttivo che a esso è ordinariamente associabile.

Il motivo va, conseguentemente, respinto con riferimento alla descritta seconda voce di danno.

II. Il Collegio è chiamato a valutare i successivi motivi di gravame, limitatamente alle censure mosse dall'OMISSIS alla statuizione di condanna riferita alle attività extraistituzionali non autorizzate, risultando prescritto il diverso credito erariale, relativo agli emolumenti indebitamente percepiti.

Va rilevata, preliminarmente, l'estrema genericità delle censure concernenti le attività extraistituzionali svolte dall'OMISSIS pacificamente in assenza di autorizzazione o comunicazione, in violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001.

L'appellante contesta la valenza probatoria delle c.d. "*fonti aperte*" – locandine, Facebook e altro- ed esclude la sussistenza di prove in ordine allo svolgimento dell'attività di istruttore presso il Centro Studi e Formazione a.s.d. di Baronissi.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Alla luce delle evidenze di causa, correttamente valutate dal primo giudice, deve ritenersi raggiunta la prova presuntiva dello svolgimento delle attività extraistituzionali non autorizzate da parte dell'OMISSIS e degli emolumenti percepiti in forza dei predetti

In relazione ai già menzionati incarichi, risulta documentata dall'attività istruttoria delegata, svolta dalla Guardia di Finanza, l'effettività dei rapporti intercorsi e dei pagamenti percepiti dall'OMISSIS. Si richiama la nota n. 401673 del 5.9.2018 e la successiva nota 14.10.2019 n. 0480565/2019.

Relativamente al rapporto intercorso con Fight Club A.S.D. risulta prodotto, in allegato alla ultima nota citata, della Guardia di Finanza, al doc. 14: il verbale di acquisizione di informazioni e notizie rese dal OMISSIS, con produzione di certificazione unica, quietanza dell'OMISSIS per l'importo ricevuto e ricevuta della raccomandata inviata allo stesso.

Con riguardo all'incarico alle vendite per la società Healt & Beauty risulta documentata la domanda sottoscritta dall'OMISSIS, di richiesta di collaborazione alla vendita, l'atto di incarico e la certificazione unica comprovante le somme corrisposte per l'attività prestata.

Con riguardo al rapporto con la Lecce Soccer Academy s.s.d. a r.l. risulta il verbale di audizione del signor OMISSIS (doc. 16) e la ricevuta sottoscritta dall'OMISSIS, per l'importo di €. 560,00 ricevuto.

I rapporti con Centro Studi e Formazione sono documentati all'allegato 17, con produzione della certificazione unica comprovante le somme corrisposte all'OMISSIS.

Agli indicati elementi si aggiungono le plurime risultanze del processo penale che ha condotto alla condanna definitiva

dell'OMISSIS per i gravissimi reati di simulazione di infermità aggravata e continuata e di truffa militare pluriaggravata continuata.

L'accertamento delle condotte integranti il reato di truffa aggravata fanno stato nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 651 c.p.p..

Nella motivazione della sentenza della Corte Militare di Appello n. 18/2024 si afferma, tra l'altro, che *“In effetti dagli atti risulta che l'imputato era un collaboratore/incaricato alle vendite a domicilio (qualifica che l'OMISSIS ha assunto nel momento in cui la sua domanda di collaborazione è stata accettata) dalla società L.R. Health & Beauty Sistem e sponsorizzava -inserendo il proprio codice sponsor nelle domande di “collaborazione” di altre persone- l'affiliazione di nuovi collaboratori...per la predetta società. Dalle condizioni generali di contratto (indicate nel foglio retrostante la domanda di collaborazione) risulta, infatti, che l'incaricato (e, quindi, l'OMISSIS) raccoglie gli ordini dai consumatori e trasmette gli ordini alla società L.R. Health & Beauty Sistem...Dagli affari da Lei segnalati e andati a buon fine (provvigioni dirette) e sugli affari promossi dagli incaricati da lei reclutati e andati a buon fine (provvigioni indirette). Le riconosceremo il trattamento provvigionale come da prontuari e circolari della Società”*.

La Corte Militare di appello evidenzia che *“Non si può, inoltre, non tener presente che il periodo in cui l'OMISSIS si è sottratto*

*fraudolentemente al servizio -conservando il relativo trattamento
stipendiale- è stato particolarmente lungo (260 giorni in 11 mesi)
e che in data 22.09.2017, appena dopo aver ritirato dal dott.
OMISSIS il certificato che gli prescriveva 35 giorni di riposo, si è
recato al Centro Sportivo Europa di Nardò per impartire lezioni di
allenamento funzionale ad alcuni ragazzi della scuola di calcio
della Soccer Academy Lecce, svolgendo egli stesso ginnastica
funzionale e pochi giorni dopo (il 29.09.2017) al Centro Diver's
Drive di Pagani per svolgere una lezione di allenamento
funzionale nell'ambito della "Giornata life style e trattamenti
benessere con L.R. Health & Beauty Sistem", di cui era "incaricato
alle vendite".*

Come correttamente affermato dal primo giudice, risultano
dimostrati, a carico del militare OMISSIS, tutti gli elementi
costitutivi della responsabilità amministrativa disciplinata
dall'art. 53 del d.lgs. n.165/2001, atteso che i compensi lordi
percepiti per le attività extraistituzionali non autorizzate, dal
2014 al 2017 e pari complessivamente a €. 3.749,50, non
risultano mai versati all'Amministrazione pubblica di
appartenenza, determinando, conseguentemente, a carico della
stessa, una mancata entrata.

III. In relazione alle evidenze di causa appare ampiamente
provato anche l'elemento soggettivo doloso che ha assistito la
condotta dell'OMISSIS, dovendo respingersi il motivo con il
quale l'appellante censura la statuizione della sentenza che ne

ha affermato la sussistenza.

Sono innumerevoli gli elementi di prova che confermano la particolare intensità dell'elemento soggettivo doloso caratterizzante la condotta ingannevole e truffaldina dell'OMISSIS, aggravata dalla continuazione per un ampio periodo di tempo. Non è revocabile in dubbio che la condotta dell'OMISSIS risulti connotata da un inusuale livello di spregio non solo degli obblighi di servizio, particolarmente stringenti avuto riguardo all'appartenenza al ruolo militare, ma dei più elementari principi di correttezza e buona fede nei rapporti con l'amministrazione di appartenenza.

Avuto riguardo alla censura relativa al mancato esercizio del potere riduttivo va rilevato che, per giurisprudenza univoca e consolidata, tale potere non è esercitabile in presenza di fattispecie, come la presente, caratterizzate dall'elemento soggettivo del dolo.

IV. Alla luce di quanto esposto la pronuncia di primo grado va parzialmente riformata, con dichiarazione di prescrizione parziale del credito erariale, limitatamente alla prima voce di danno per l'importo di € 27.981,20; la sentenza va, per il resto, confermata, avuto riguardo alla condanna dell'OMISSIS al risarcimento del danno a favore dell'Amministrazione di appartenenza, nell'importo di €. 3.749,50, oltre rivalutazione a partire dalle distinte percezioni degli emolumenti sino alla data di deposito della sentenza di primo grado, e sulla somma in tal

modo rivalutata dovranno essere aggiunti gli interessi legali a partire dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e, ai sensi dell'art. 31 c. g. c., vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara parzialmente prescritto il credito erariale, limitatamente alla prima voce di danno per l'importo di €.27.981,20. La sentenza di primo grado va, per il resto, confermata, avuto riguardo alla condanna dell'OMISSIS al risarcimento del danno a favore dell'Amministrazione di appartenenza, nell'importo di €. 3.749,50, oltre rivalutazione a partire dalle distinte percezioni degli emolumenti sino alla data di deposito della sentenza di primo grado, e sulla somma in tal modo rivalutata dovranno essere aggiunti gli interessi legali a partire dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese sono poste a carico dell'appellante nell'importo di € 256,00 (DUECENTOCINQUANTASEI/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 23 ottobre

